

TITOLO I - ISTITUZIONE E FINALITÀ DEL COLLEGIO

Art. 1 – Denominazione e Sede

Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione denominata "Collegio dei Docenti Universitari di Medicina Interna" (COLMED). L'Associazione ha il suo recapito presso la presidenza del Collegio, ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza, ovunque in Italia e all'estero.

Art. 2 – Carattere dell'Associazione

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050. L'Assemblea dei Soci, con la maggioranza di cui all'art. 25, potrà deliberare la proroga o lo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Art. 4 – Finalità

L'Associazione (di seguito denominata "Collegio") si propone, nel pieno rispetto dell'autonomia delle singole Facoltà/Scuole di Medicina, mediante scambi d'informazioni e studio dei problemi comuni, di formulare proposte e intraprendere iniziative atte a promuovere la Medicina Interna in tutti i settori istituzionali previsti dalla vigente legislazione, in particolare in quelli della didattica, della ricerca e dell'assistenza. Specificatamente, il Collegio intende conseguire i seguenti obiettivi:

a) valorizzare la Medicina Interna e le altre discipline comprese nel macro-settore scientifico-disciplinare 06/B1 già settore scientifico-disciplinare (SSD) MED/09 a tutti i livelli della docenza universitaria, quali: corsi di laurea magistrale, corsi di laurea delle professioni sanitarie, corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento e master;

b) promuovere ed espandere il ruolo strategico che la Medicina Interna riveste nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sia in termini di attività assistenziale, sia nei suoi rapporti con le altre specialità mediche. In questo contesto, il Collegio si propone di armonizzare la posizione specifica dei docenti universitari di Medicina Interna ai fini giuridici, economici, di carriera e retributivi nelle varie sedi nazionali;

c) definire i criteri generali ed i requisiti minimi specifici, ai quali i Soci si impegnano a corrispondere al fine di adire alle varie procedure di valutazione per l'accesso ai diversi

livelli di docenza universitaria, nel rispetto della specificità delle discipline che afferiscono al macro-settore scientifico-disciplinare 06/B1 già SSD MED/09;

d) svolgere una funzione di *'authority'* che, nel rispetto dell'autonomia e delle responsabilità delle commissioni giudicatrici, vigili affinché il processo di selezione per il reclutamento dei Professori universitari e dei Ricercatori avvenga nell'osservanza dei criteri formulati dal Collegio COLMED e approvati dall'Assemblea;

e) favorire gli scambi culturali e i rapporti di collaborazione con istituzioni similari, Società scientifiche rappresentative degli interessi culturali del settore e, in particolare con la Società Italiana di Medicina Interna, nonché con altre organizzazioni nazionali ed internazionali;

f) promuovere iniziative atte a collegare la ricerca biomedica italiana con gli organismi europei ed a facilitare gli scambi di ricercatori all'interno della Comunità Europea;

g) pubblicizzare e diffondere nell'ambito della comunità internistica le attività del Collegio.

Art. 5 – Entrate e Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote associative annue dei Soci, nell'ammontare deliberato dall'Assemblea in misura differenziata tra le diverse categorie di Soci;

b) dai fondi rivenienti da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati;

c) dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti territoriali, istituti di credito ed enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) dai beni mobili e immobili registrati, di proprietà dell'Associazione;

e) da altre entrate compatibili con le finalità sociali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Collegio, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 6 – Patrimonio Sociale e Diritti dei Soci

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile tra i Soci. In caso di cessazione del rapporto associativo, dovuto a qualsiasi causa, essi non possono chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, si procede ai sensi del successivo art. 25.

Art. 7 – Cadenza delle Quote Associative

Le quote associative devono essere versate al Tesoriere entro il 31 dicembre di ogni anno e sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'iscrizione e del versamento da parte del Socio.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 8 - Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, il Tesoriere dovrà redigere, di concerto con la Giunta Esecutiva:

- a) il bilancio consuntivo, contenente il rendiconto economico-finanziario delle attività del Collegio, redatto nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci;
- b) il bilancio preventivo per il successivo esercizio.

Il bilancio consuntivo dovrà essere sottoposto al controllo da parte del Collegio dei Sindaci, i quali prepareranno una relazione scritta per l'Assemblea dei Soci. Sia il bilancio preventivo che quello consuntivo dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci.